

*Notiziario Sindacale  
del 15 novembre 2024*

Alle SCUOLE di ogni ordine e grado  
LORO SEDI

Sommario:

- *Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA*
- *Lavoro straordinario DSGA – Parere ARAN: interpretazione dello Snals-Confsal*

\* MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

La nota AOODGPER prot. 192906 del 13.11.2024 avente ad oggetto "*Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 luglio 2024, n. 140, registrato alla Corte dei conti con provvedimento del 06 agosto 2024, n. 2204*", di cui vi avevamo informato nel notiziario del 13 u.s.. Dalle ore 12:00 di ieri 14 novembre, gli aspiranti possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nel decreto, unicamente in modalità telematica, fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.

Sulla pagina del Mim "*Attribuzione posizioni economiche ATA per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27*" (link <https://www.mim.gov.it/web/guest/attribuzione-posizioni-economiche-ata-per-il-triennio-2024/25-2025/26-e-2026/27>) è pubblicato il Decreto 140 del 12 luglio 2024 con tutti gli allegati (Allegato A: Tabelle di riparto delle risorse del fondo per le posizioni economiche ai sensi dell'articolo 79 del C.C.N.L. 2024; Allegato B: Riparto provinciale posizioni economiche prima posizione economica - area dei collaboratori; Allegato C: Tabella dei titoli valutabili; Allegato D: Percorsi formazione personale ATA, I e II posizione economica), le istruzioni per la domanda e le FAQ.

\* LAVORO STRAORDINARIO DSGA – PARERE ARAN: INTERPRETAZIONE DELLO SNALS-CONFSAL

In questi giorni continuano le risposte da parte dei Sindacati in merito al parere Aran diffuso alcuni giorni fa in relazione al lavoro straordinario svolto dai DSGA. Tutto è nato dal quesito posto da una scuola in cui si chiedeva se le ore aggiuntive alle 36 settimanali potessero essere recuperate.

Secondo l'Aran non ci sono dubbi: "***Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l'orario settimanale per esigenze di servizio legate all'espletamento dell'incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l'orario di lavoro***".

E aggiunge: "*Ne consegue che l'impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa*

*nell'onnidimensionalità dell'indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento”.*

**Per lo SNALS CONFSA** questa interpretazione è errata in quanto gli art. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti prevedono che le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo ( 36 ore settimanali ) devono essere autorizzate e se non retribuite si possono recuperare con dei riposi compensativi.

Inoltre se è vero che l'art. 56 comma 1 del CCNL 19/21 prevede che la indennità di direzione parte variabile *“assorbe qualsiasi compenso per prestazioni aggiuntive”* lo stesso CCNL **non pone nessun divieto** circa il recupero delle ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate dal DS.

Pertanto nessuno può mettere in discussione che anche il DSGA, come qualsiasi altro lavoratore della scuola possa svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali. Tali ore saranno recuperate dal DSGA mediante una flessibilità organizzativa del proprio lavoro.

*Cordiali saluti.*

Il Segretario Provinciale  
Stefania Belgini